Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 27 agosto 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1979, n. 409.

Provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1979 la tabella Iv annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituita, a tutti gli effetti, dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo, ai sottufficiali dell'Aeronautica militare della categoria di governo, specialità « Assistenti al traffico aereo » e al personale civile ad esaurimento dell'Aeronautica che svolgono mansioni di assistente controllore di traffico aereo, viene corrisposta l'indennità mensile per il controllo dello spazio aereo nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente legge per il primo grado di abilitazione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 558 milioni, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario 1979 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto fino al 30 novembre 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

INDENNITA' MENSILE
PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

Gradi di abilitazione	Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni
I	125
II	140
III	175

Nota. — Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1979.

Soppressione del posto doganale di Rodero dipendente dalla dogana di Ponte Chiasso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riodinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Rodero, dipendente dalla dogana di Ponte Chiasso;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Rodero, dipendente dalla dogana di Ponte Chiasso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1979

Il Ministro: MALFATTI

(7557)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Autorizzazione alla società Il Sole S.p.a., in Milano, ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, in particolare l'art. 9 riguardante le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

Vista la domanda della società Il Sole S.p.a., intesa ad ottenere la autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni in vari rami danni;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'8 maggio 1979;

Decreta:

La società Il Sole S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(7507)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Visto il telestato prot. 11316 del 18 giugno 1979, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi fa presente la necessità di nominare il dott. Francesco Petruzzelli, direttore reggente dell'ufficio medesimo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, in sostituzione del dott. Michele Poli, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Francesco Petruzzelli è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, in sostituzione del dott. Michele Poli, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6996)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota n. 11467 del 21 maggio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Perugia fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Graziano Alberi, rappresentante della Uil, dimissionario, con il sig. Luciano Taborchi;

Decreta:

Il sig. Luciano Taborchi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Perugia, quale rappresentante della Uil, in sostituzione del sig. Graziano Alberi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6993)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota n. 2957 del 5 aprile 1979, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Frosinone fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Angelo Menichini, rappresentante della Uil, dimissionario, con il sig. Alberto Matassa;

Decreta:

Il sig. Alberto Matassa è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, quale rappresentante della Uil, in sostituzione del sig. Angelo Menichini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6995)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1979 e 9 maggio 1979 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7468)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1979 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7464)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pansac S.a.s., in Milano, stabilimenti di Zingonia e Mira.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., con sede in Milano, sede di Milano e stabilimenti di Zingonia (Bergamo) e Mira (Venezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., con sede in Milano, sede di Milano, e stabilimenti di Zingonia (Bergamo) e Mira (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1979 all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7493)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, in Arezzo, stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano ed Empoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti ad Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979 e 27 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti ad Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), é prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7494)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979 e 24 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7487)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria, Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979 e 22 giugno 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7488)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca, Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979 e 22 giugno 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7489)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979 e 24 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7490)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 22 aprile 1978, 9 agosto 1978, 12 dicembre 1978, 12 febbraio 1979 e 24 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7491)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, in Milano, stabilimento in Varedo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 luglio 1978, 19 ottobre 1978, 20 ottobre 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978 e 12 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo (Milano), è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7492)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Vista la nota con la quale il sig. Paolo Seghetti, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore commercio e attività affini ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 1655 del 17 maggio 1979 con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Rodolfo Tozzi Condivi in sostituzione del sig. Paolo Seghetti;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Rodolfo Tozzi Condivi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Paolo Seghetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(7559)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1979.

Sostituzione di due membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta;

Viste le note con le quali i signori Valentino Lexert e Carlo Polliotti, membri del comitato medesimo in qualità di rappresentanti dei lavoratori dell'industria, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;

Viste le note con le quali la camera confederale del lavoro di Aosta ha designato i signori Mario Dagnes e Ottorino Barbieri in sostituzione rispettivamente dei signori Valentino Lexert e Carlo Polliotti;

Ritenuta la necessità di provvedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

I signori Mario Dagnes e Ottorino Barbieri sono nominati membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione rispettivamente dei signori Valentino Lexert e Carlo Polliotti, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(7560)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota con la quale il sig. Marcello Boni, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 1060 del 5 aprile 1979 con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Matteo Cazzoli in sostituzione del sig. Marcello Boni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Matteo Cazzoli è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione del sig. Marcello Boni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(7561)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 20 luglio 1979. Ripartizione per gli anni 1977 e 1978 della somma di 225,75 miliardi di lire corrispondente all'accantonamento del 5% del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 264 del 1974, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386 che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità un «Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera», destinato al finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera stessa, per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie;

Vista la propria delibera in data 23 dicembre 1977, con la quale è stato definito il fabbisogno del «Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera» per gli anni 1977 e 1978 nelle misure rispettivamente di 4.515 e 5.135 miliardi di lire, di cui il 95% da erogare subito alle regioni e provincie autonome nei relativi esercizi, e il 5% da accantonare con riserva;

Considerato che con la predetta delibera del 23 dicembre 1977 sono stati definiti i parametri di ripartizione del Fondo stesso;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 461, che ha provveduto al finanziamento del F.N.A.O. per gli anni 1977 e 1978;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 27 giugno 1979 sul riparto della riserva del 5% del Fondo;

Considerato che occorre provvedere;

Delibera:

Le disponibilità di L. 225,75 miliardi e di L. 256,75 miliardi rispettivamente per il 1977 e il 1978, corrispondenti all'accantonamento del 5% del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera sono ripartite come segue:

Regioni e provincie autonome	Somme in lire 1977	1978
—	—	—
Piemonte	17.310.510.000	19.998.257.500
Valle d'Aosta	426.667.500	492.960.000
Liguria .	8.206.012.500	9.155.705 000
Lombardia .	36.885.292.500	41.598.635.000
Trento	1.882.755.000	2.138.727.500
Bolzano . . .	1.643.460.000	1.866.572.500
Veneto .	20.394.255.000	22.298.737.500
Friuli-Venezia Giulia .	5.817.577.500	6.393.075.000
Emilia-Romagna	18.003.562.500	19.880.152.500
Marche .	6.158.460.000	6.847.522.500
Toscana .	15.980.842.500	17.728.587.500
Umbria .	3.365.932.500	3.781.927.500
Lazio	19.096.192.500	21.908.477.500
Campania	17.962.927.500	21.356.465.000
Abruzzo .	4.673.025.000	5.371.210.000
Molise . .	1.097.145.000	1.314.560.000
Puglia	14.466.060.000	16.632.265.000
Basilicata	2.146.882.500	2.536.690.000
Calabria	7.219.485.000	8.490.722.500
Sicilia .	16.967.370.000	20.029.067.500
Sardegna .	6.045.585.000	6.929.682.500
Totali .	225.750.000.000	256.750.000.000

All'assegnazione alle regioni e provincie autonome di tali disponibilità provvederà il Ministro della sanità.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7520)

Deliberazione 20 luglio 1979
Direttive in materia di edilizia rurale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge n. 457 del 1978 recante norme per l'edilizia residenziale;

Visto l'art. 2 della legge n. 457 del 1978 che determina le competenze del CIPE in materia di edilizia residenziale;

Visto l'art. 26 della legge n. 457 del 1978 che prevede la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento a favore dell'edilizia rurale;

Visto l'art. 37 della legge n. 457 del 1978 contenente norme per il finanziamento dell'edilizia rurale;

Vista la propria delibera in data 26 ottobre 1978, che fissa le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale, di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970, nella seduta del 27 giugno 1979;

Vista la delibera CIPAA del 4 agosto 1978;

Delibera:

1. — La ripartizione tra le regioni dei contributi stanziati dall'art. 37 della legge n. 457/1978 per le finalità di cui all'art. 26 della stessa legge, dovrà essere deliberata dal C.E.R. previo accantonamento delle quote del 3% e del 2% previsto dagli articoli 2, lettera *f*), e 3, lettera *q*), rispettivamente destinate ad anagrafe dell'utenza ricerche e sperimentazione e ad interventi straordinari anche in relazione a pubbliche calamità, distribuendo:

il 40% dei contributi sulla base della distribuzione delle forze di lavoro occupate in posizione indipendente in agricoltura, quale risulta dalle periodiche rilevazioni ISTAT;

il 40% dei contributi sulla base della distribuzione regionale della superficie agraria regionale (con esclusione della superficie non coltivabile);

il 10% dei contributi sulla base di un indice della qualità degli alloggi, occupati dalle famiglie con capofamiglia in posizione indipendente in agricoltura, calcolato tenendo conto della presenza negli alloggi dei servizi essenziali e dell'affollamento;

il 10% dei contributi sulla base delle percentuali risultanti dalla ripartizione complessiva delle disponibilità 1978 ripartite tra le regioni ai sensi della legge n. 984/1977.

2. — Alle provincie autonome di Trento e Bolzano sarà riservata, sulle disponibilità da ripartire tra le regioni, la quota stabilita per legge.

3. — Almeno il 50% dei contributi sarà destinato ad interventi di ampliamento o riattamento di abitazioni rurali esistenti.

4. — Per quanto non previsto espressamente dal citato art. 26, ai programmi di edilizia rurale si applicano:

i limiti massimi di costo deliberati dal C.E.R. il 20 dicembre 1978, di cui al decreto ministeriale n. 882 del 21 dicembre 1978, per l'edilizia agevolata e convenzionata;

procedure di impegno dei fondi di erogazione dei contributi e di verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti analoghe a quelle previste per l'edilizia agevolata.

5. — In attesa della formulazione delle norme tecniche nazionali e regionali previste dall'art. 42 della legge n. 457/1978, ai programmi di edilizia rurale di cui all'art. 26, non si applica l'art. 43 della stessa legge.

6. — Ferma restando la competenza regionale per la localizzazione e destinazione dei contributi, l'efficacia sociale e produttiva dei programmi di edilizia rurale dovrà essere perseguita, stabilendo il massimo di collegamenti possibili tra i criteri di destinazione dei contributi di cui all'art. 26 ed i piani di sviluppo agricolo regionale, con particolare riferimento:

alle priorità da attribuire ai terreni di collina e di montagna, di cui all'art. 15 della legge n. 984 del 1977;

alle priorità da attribuire al consolidamento ed all'incremento dell'occupazione dei giovani in agricoltura ed alle coppie di nuova formazione che subentreranno nella conduzione di aziende agricole;

alle iniziative di trasformazione fondiaria conseguenti alla attuazione degli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 984 del 1977;

alle altre iniziative conseguenti all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 della legge n. 984 del 1977.

7. — Le regioni sono impegnate a localizzare i fondi ad esse attribuiti e scegliere i soggetti destinatari dei contributi entro novanta giorni dalla comunicazione della ripartizione effettuata dal C.E.R.

Le disponibilità ripartite tra le regioni dovranno essere impegnate, mediante gli atti regionali di concessione, entro dieci mesi dalla data della comunicazione regionale di scelta dei soggetti destinatari.

Trascorso tale termine, i fondi non impegnati si considereranno disponibili per una ulteriore ripartizione tra le regioni, che terrà anche conto dell'entità delle domande presentate e non soddisfatte.

8. — Le iniziative che si avvalgono dei contributi di cui all'art. 26 della legge n. 457 del 1978 sono considerate opere di miglioramento fondiario agli affetti della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni e possono beneficiare della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

L'ammortamento dei mutui avverrà in rate costanti posticipate.

Il contributo statale sarà pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate al tasso globale di riferimento praticato dall'istituto di credito e le rate di ammortamento calcolate al tasso agevolato a carico del beneficiario previsto dal penultimo comma dell'art 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7521)

Deliberazione 20 luglio 1979. Ripartizione per il 1979 tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano della somma di 30 miliardi di lire recati dalla legge n. 493 del 1975 per i servizi del trasporto pubblico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 27 giugno 1979;

Visto l'art. 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1978;

Ritenuto di dover ripartire la somma di lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1979, tra le regioni e le provincie autonome perchè siano soddisfatte le esigenze dei servizi del trasporto pubblico, ai sensi della legge n. 493/75, sopra citata;

Delibera:

La ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano della disponibilità di lire 30 miliardi ex legge n. 493/75 è effettuata, per il 1979, come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire
Piemonte	2.271.672.000
Lombardia	4.010.712.000
Veneto	2.124.486.000
Liguria	921.578.000
Emilia-Romagna	2.062.297.000
Toscana	1.980.114.000
Umbria	517.195.000
Marche	787.470.000
Lazio	2.635.287.000
Abruzzo	762.449.000
Molise	239.148.000
Campania	2.721.613.000
Puglia	1.911.393.000
Basilicata	447.089.000
Calabria	1.157.433.000
Friuli-Venezia Giulia	688.784.000
Valle d'Aosta	122.837.000
Sicilia	2.564.108.000
Sardegna	1.163.835.000
Trento	427.500.000
Bolzano	483.000.000
Totale	30.000.000.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà alle relative assegnazioni alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7522)

Deliberazione 20 luglio 1979. Ripartizione per il 1979 tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 1970.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Visti gli articoli 127 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio dello Stato per il triennio 1979-81;

Considerato lo stato di preparazione dei programmi regionali;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 1 della legge n. 281/70 nella seduta del 27 giugno 1979;

Ritenuto di dover confermare, per la ripartizione del fondo, i criteri adottati per l'anno finanziario 1978, come risultanti dalla propria delibera del 16 novembre 1978;

Delibera:

La somma di L. 361.554.265.000, stanziata per l'esercizio 1979, nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, è ripartita come segue:

Regioni e provincie autonome	Somma (migliaia di lire)
Trento	3.391.297
Bolzano	3.846.135
Valle d'Aosta	4.804.984
Piemonte	15.821.867
Lombardia	23.986.029
Veneto	15.069.226
Friuli-Venezia Giulia	7.032.055
Liguria	8.124.570
Emilia-Romagna	15.159.494
Toscana	13.370.510
Umbria	7.530.762
Marche	9.657.164
Lazio	18.780.367
Abruzzo	16.576.316
Molise	12.096.108
Campania	45.829.531
Puglia	34.957.271
Basilicata	15.985.652
Calabria	25.944.619
Sicilia	43.114.600
Sardegna	20.475.708
Totale	361.554.265

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione di tali somme alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7523)

Deliberazione 20 luglio 1979. Ripartizione per il 1979 della somma di 30 miliardi di lire tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, a valere sul fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/70, per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 27 giugno 1979;

Ritenuto di dover procedere al riparto di 30 miliardi di lire tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, a valere sul fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/70 quale limite d'impegno, per l'esercizio 1979, per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574/65;

Ritenuto di dover assumere per tale ripartizione i criteri già adottati negli anni precedenti e comunque risultanti dalle proprie delibere del 30 luglio 1974, del 1° agosto 1975, del 5 maggio 1976, del 6 aprile 1977 e del 16 novembre 1978;

Delibera:

La somma di lire 30 miliardi per le finalità indicate in preambolo è ripartita, per il 1979, fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e provincie autonome	Milioni di lire
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione della somma di cui sopra alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7519)

Deliberazione 20 luglio 1979. Approvazione del progetto speciale per la ricerca scientifica applicata nel Mezzogiorno per il triennio 1979-81, di cui all'art. 8 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il programma quinquennale 1976-80 per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183, approvato dal CIPE il 31 maggio 1977, contenente l'elencazione dei progetti speciali che vengono confermati e quelli da promuovere *ex novo* nei territori meridionali;

Visto l'art. 8 della legge citata che affida al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il compito di sottoporre al CIPE progetti speciali aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale;

Visto il progetto speciale per la ricerca scientifica applicata nel Mezzogiorno per il triennio 1979-81 di cui al predetto art. 8 della citata legge n. 183/1976, presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la lettera prot. n. 3241 del 14 marzo 1979, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha comunicato il parere favorevole espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali sul predetto progetto speciale ricerca;

Viste le proprie delibere emanate in data 31 maggio 1977 riguardanti rispettivamente, l'approvazione del programma quinquennale 1976-80 per il Mezzogiorno e la ripartizione delle somme di cui all'art. 22, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto l'art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che integra le disposizioni in materia di interventi per il Mezzogiorno con un apporto di 3.900 miliardi di lire nel periodo 1976-80;

Vista la propria delibera emanata in data 5 luglio 1979, riguardante le ripartizioni della somma di 3.900 miliardi di lire di cui al citato art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi e gli indirizzi operativi contenuti nel progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno con le puntualizzazioni di cui appresso:

1) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verificherà che la Cassa per il Mezzogiorno si attenga, per la realizzazione del progetto speciale ricerca, alle seguenti direttive:

a) sarà assicurato il pieno coinvolgimento dei soggetti interessati (istituti universitari e laboratori del CNR meridionali, enti, stazioni ed istituti sperimentali dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituti specializzati ed imprese nonché consorzi e società di ricerca) all'attività di ricerca applicata.

Detti soggetti potranno avanzare proposte su linee di ricerca e/o su nuove infrastrutture di ricerca coerenti con le indicazioni generali e con gli obiettivi delineati nel progetto speciale ricerca.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulerà d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica specifiche direttive cui la Cassa per il Mezzogiorno dovrà attenersi nella predisposizione dei programmi annuali previsti dall'art. 47 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) i programmi annuali predisposti dalla Cassa per il Mezzogiorno, per l'esecuzione del progetto speciale ricerca, dovranno essere trasmessi anche al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, il quale si esprimerà su di essi entro trenta giorni dalla ricezione, ritenendosi entro tale termine acquisito il tacito consenso;

c) per la gestione tecnico-operativa e finanziaria del progetto speciale ricerca la Cassa per il Mezzogiorno, avvalendosi della collaborazione del FORMEZ, dovrà attenersi alle direttive a suo tempo impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per la gestione dei progetti speciali;

d) lo sviluppo del progetto si avvarrà dell'istituto dello affidamento e della concessione per la costituzione delle strutture e l'acquisizione delle attrezzature progettate.

Destinatari dell'affidamento e della concessione saranno le istituzioni esistenti nell'ambito universitario, in quello dei laboratori ed istituti del CNR, in quello degli istituti e stazioni sperimentali dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di altri organi statali, e nell'ambito di consorzi tra istituzioni pubbliche, enti pubblici economici, imprese private o delle partecipazioni statali.

Laddove necessario saranno create nuove strutture di ricerca, nell'ambito di quelle sopracitate;

e) le regioni potranno promuovere consorzi di ricerca regionali o interregionali tra organismi regionali, istituzioni pubbliche di ricerca e imprese, per assistere, coordinare e sostenere, anche con propri apporti, le istituzioni di ricerca esistenti o costituende sul proprio territorio. Tali consorzi avranno inoltre il compito di recepire la domanda di ricerca e divulgare i risultati di essa e potranno quindi integrare i temi proposti allo svolgimento a carico del progetto speciale;

f) saranno inoltre incoraggiati, con carattere prioritario, gli organismi consorziali costituiti tra gli enti pubblici, gli enti pubblici economici e le imprese private o delle partecipazioni statali per ricerche di interesse pubblico e con risultati diffusibili.

Il presupposto delle finalità pubbliche (natura delle ricerche e diffusibilità dei risultati), costituisce elemento discriminante nei riguardi dei consorzi previsti dall'art. 13 della legge n. 183/76 o da consimili organismi.

2) Durante le varie fasi di svolgimento dei singoli progetti esecutivi del progetto speciale ricerca, sarà assicurato il necessario coordinamento con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica che si avvarrà di un apposito comitato costituito da rappresentanti dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e delle foreste e del bilancio e della programmazione economica; ciò al fine di assicurare i necessari raccordi con le attività di ricerca previste nei progetti finalizzati del CNR, nei programmi finalizzati di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e nei progetti di ricerca applicata finanziati con il fondo speciale istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, saranno attivati adeguati coordinamenti con i progetti di ricerca nell'area agronomica, delle fonti proteiche alternative, della ricerca nutrizionale, e della meccanica agraria previsti nel programma finalizzato per l'industria collegata alla attività agricolo-alimentare, approvato dal CIPI il 26 aprile 1979.

Il progetto speciale ricerca dovrà espressamente prevedere la istituzione del centro di ricerca consortile nel settore della meccanica strumentale di cui alla delibera del CIPI del 9 marzo 1979.

3) Il programma di formazione dei ricercatori sarà correlato ai programmi di ricerca comunque interessanti il Mezzogiorno, e non solo a quello relativo al progetto speciale in questione. La formazione dei ricercatori laureati e diplomati si attuerà con le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del progetto speciale ricerca, mentre la formazione del personale ausiliario si attuerà con le risorse finanziarie delle leggi numero 285/1977 e n. 479/1978 per l'occupazione dei giovani, integrate dal Fondo speciale europeo, nonchè, quanto alle strutture di formazione, dei sussidi del fondo regionale europeo. La formazione dei ricercatori avverrà attraverso l'assegnazione di borse di studio anche poliennali le cui modalità e procedure di concessione saranno fissate come previsto nel progetto di ricerca, con autonoma deliberazione della Cassa per il Mezzogiorno, che si avvarrà della collaborazione del FORMEZ, e stabiliranno che le borse siano strettamente finalizzate al concreto progetto di ricerca, dal quale deriveranno entità e qualificazioni professionali, destinazione finale dei borsisti, centri e tempi di loro formazione, non esclusi «stages» di formazione presso centri di ricerca all'estero.

La selezione dei borsisti, ricercatori, laureati e diplomati avverrà mediante bando di concorso pubblico, per esami e titoli, utilizzando anche strumenti preselettivi di tipo attitudinale. A parità di condizioni costituirà titolo preferenziale l'iscrizione nelle liste speciali di cui alla legge 285/1977 ed aver partecipato a corsi di formazione organizzati dal CNR o da altri istituti specializzati di ricerca.

Ad essa presiederà una commissione di esperti nominata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa col comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e con la partecipazione anche di esperti designati dal consiglio di presidenza del CNR; detta commissione sarà integrata di volta in volta dal direttore dell'istituto o del laboratorio al quale i borsisti verranno destinati, se già esistente, o da un esperto docente di materia strettamente pertinente.

Seguirà una selezione presso l'istituto o il laboratorio di destinazione, nel corso della quale saranno valutate attitudini particolari, conoscenza delle lingue estere, esperienze precedenti; il periodo della borsa di studio potrà essere suddiviso in due o più periodi successivi, ai quali si accederà con giudizio del direttore dell'istituto o del laboratorio convalidato dalla ricordata commissione.

Per quanto riguarda la selezione del personale ausiliario, si utilizzeranno i criteri previsti dalla legge n. 285/1977 e successiva legge n. 479/1978 per l'occupazione dei giovani anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 26 di quest'ultima.

Tutta la formazione sarà comunque, sin dall'inizio, finalizzata alla specializzazione nella quale i singoli dovranno operare, e sarà quindi in gran parte concorrente alla stessa operatività della ricerca.

4) I progetti intersettoriali TRATEM (trasferimento delle tecnologie nel Mezzogiorno) e CERIA (centro ricerche ambiente), saranno valutati in rapporto alla capacità di costituire un valido e concreto supporto tecnico-scientifico alle attività produttive del Mezzogiorno ed alle garanzie da essi offerti di proporsi come articolazioni a carattere permanente nel tessuto economico meridionale.

Detti progetti saranno comunque coordinati con le analoghe iniziative in corso di definizione da parte del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

5) La realizzazione di un centro italiano di ricerca aerospaziale (C.I.R.A.) nel Mezzogiorno, dovrà valutarsi, d'intesa con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, delle partecipazioni statali e con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, in rapporto alla capacità di promuovere un concreto impulso alle attività del settore e di costituire uno strumento avanzato per la formazione di personale altamente specializzato. Il relativo progetto, con le indicazioni di cui all'art. 47 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, dovrà essere successivamente sottoposto all'approvazione del CIPE.

6) L'arco temporale di sviluppo del progetto è previsto nel triennio 1979-81 e le strutture nuove e quelle ampliate dovranno assicurare la loro continuità ai quali fini potranno sopperire anche, per il settore industriale, le assegnazioni del fondo IMI quando non siano assorbite dalla ricerca aziendale.

7) L'impiego delle risorse destinate alle realizzazioni indicate nel progetto speciale ricerca dovrà tendere a realizzare un adeguato equilibrio tra le spese da destinare alla creazione e all'adeguamento delle strutture di ricerca e quelle da impiegare per la esecuzione delle ricerche e la formazione del personale.

8) La spesa prevista per la realizzazione del progetto speciale ricerca nel Mezzogiorno è di 380 miliardi di lire, alla cui copertura si provvederà mediante gli stanziamenti previsti nel programma quinquennale per il Mezzogiorno 1976-80, con le integrazioni previste dall'art. 47 della legge di bilancio 21 dicembre 1978, n. 843, con le provvidenze del Fondo sociale europeo e delle leggi n. 285/1977 e n. 479/1978 sull'occupazione giovanile.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7518)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 23 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	817,55	817,55	817,50	817,55	817,50	817,55	817,45	817,55	817,55	817,55
Dollaro canadese	701,10	701,10	701 —	701,10	701,05	701,10	700,75	701,10	701,10	701,10
Marco germanico	446,62	446,62	446,40	446,62	446,69	446,62	446,62	446,62	446,62	446,65
Fiorino olandese	406,91	406,91	407,15	406,91	407 —	406,91	406,86	406,91	406,91	406,90
Franco belga	27,875	27,875	27,89	27,875	27,90	27,87	27,868	27,875	27,875	27,87
Franco francese	191,86	191,86	191,90	191,86	191,90	191,86	191,84	191,86	191,86	191,85
Lira sterlina	1822 —	1822 —	1825 —	1822 —	1822,60	1822 —	1822,25	1822 —	1822 —	1822 —
Lira irlandese	1685,10	1685,10	1686 —	1685,10	1685 —	—	1686 —	1685,10	1685,10	—
Corona danese	155,01	155,01	154,90	155,01	154,97	155,01	155 —	155,01	155,01	155 —
Corona norvegese	162,40	162,40	162,38	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40
Corona svedese	193,38	193,38	193,35	193,38	193,40	193,38	193,41	193,38	193,38	193,40
Franco svizzero	493,25	493,25	493,20	493,25	493,25	493,25	493,28	493,25	493,25	493,25
Scellino austriaco	61,10	61,10	61,11	61,10	61,10	61,10	61,115	61,10	61,10	61,10
Escudo portoghese	16,70	16,70	16,65	16,70	16,66	16,70	16,67	16,70	16,70	16,70
Peseta spagnola	12,369	12,369	12,3850	12,369	12,38	12,37	12,384	12,369	12,369	12,37
Yen giapponese	3,737	3,737	3,7350	3,737	3,365	3,73	3,738	3,737	3,737	3,73

Media dei titoli del 23 agosto 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	68,25
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,55
» 5,50 % » » 1968-83	85,275
» 5,50 % » » 1969-84	81,375
» 6 % » » 1970-85	80,125
» 6 % » » 1971-86	77,85
» 6 % » » 1972-87	76,70
» 9 % » » 1975-90	82,35
» 9 % » » 1976-91	83 —
» 10 % » » 1977-92	85,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,15
» » » » 1- 1-1978/80	100,525
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,575
» » » » 1- 8-1978/80	100,575
» » » » 1-10-1978/80	100,30
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,70
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,225
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,225
» » » 10 % 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,45
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,80
» » » 12 % 1- 4-1982	98,475
» » » 12 % 1-10-1983	97,35
» » » 12 % 1- 1-1984	97,225
» » » 12 % 1-10-1987	96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1979

Valuta	
Dollaro USA	817,50
Dollaro canadese	700,925
Marco germanico	446,62
Fiorino olandese	406,885
Franco belga	27,871
Franco francese	191,85
Lira sterlina	1822,125
Lira irlandese	1685,55
Corona danese	155,005
Corona norvegese	162,40
Corona svedese	193,395
Franco svizzero	493,265
Scellino austriaco	61,107
Escudo portoghese	16,685
Peseta spagnola	12,381
Yen giapponese	3,737

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 marzo 1976, concernente la sostituzione del presidente del collegio sindacale per il controllo degli atti della gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per l'addestramento professionale lavoratori industria, dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio e dell'Istituto nazionale istruzione addestramento settore artigiani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 12 aprile 1976, deve essere apportata la seguente rettifica:

a pag. 2757, all'articolo unico del decreto ministeriale sopracitato, dove è scritto: «dott. Aldo *Michelli*», leggasi: «dott. Aldo *Mechelli*».

(7458)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 20 luglio 1979, concernente il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 30 luglio 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 8, dove è scritto: «*Dalle* corse», leggasi: «*Delle* corse»;

all'art. 14, primo comma, dove è scritto: «*indicati*», leggasi: «*indicanti*», ed al secondo comma dove è scritto: «a quattro *e e* ad otto», leggasi: «a quattro *e* ad otto»;

all'art. 23, ultimo comma, dove è scritto «ad ogni effetto in caso», leggasi: «ad ogni effetto *anche* in caso»;

all'art. 24, primo comma, dove è scritto: «*contengono*», leggasi: «*contengano*»;

all'art. 30, primo comma, dove è scritto: «non oltre il *non* giorno», leggasi: «non oltre il *nono* giorno», ed all'ultimo comma dove è scritto: «*cocorso*», leggasi: «*concorso*»;

all'art. 37, primo comma, dove è scritto: «colpa grave, risarcimento», leggasi: «colpa grave, *al* risarcimento».

(7359)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6% a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 6% s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. Interventi statali; 10 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 10 % s.s. Interventi statali decennale; 10 % s.s. Interventi statali.

Si notifica che il giorno 17 settembre 1979, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1980:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.009 titoli di L. 50.000
» 736 titoli di » 500.000
» 652 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.070.450.000.

2) 6% A PREMI S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 3.825 titoli di L. 50.000
» 1.185 titoli di » 250.000
» 1.515 titoli di » 500.000
» 3.360 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.605.000.000.

3) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 525 titoli di L. 50.000
» 225 titoli di » 250.000
» 1.065 titoli di » 500.000
» 1.845 titoli di » 1.000.000
» 165 titoli di » 5.000.000
» 105 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.335.000.000;

Emissione 1966 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.725 titoli di L. 50.000
» 1.395 titoli di » 250.000
» 1.290 titoli di » 500.000
» 3.255 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.335.000.000;

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:

n. 600 titoli di L. 500.000
» 840 titoli di » 1.000.000
» 160 titoli di » 5.000.000
» 80 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.740.000.000;

Emissione 1967 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 960 titoli di L. 50.000
» 648 titoli di » 250.000
» 876 titoli di » 500.000
» 2.640 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.288.000.000;

Emissione 1967 - *terza tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.890 titoli di L. 50.000
» 1.918 titoli di » 250.000
» 1.540 titoli di » 500.000
» 2.492 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.836.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 780 titoli di L. 50.000
» 540 titoli di » 250.000
» 828 titoli di » 500.000
» 2.328 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.916.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:

n. 250 titoli di L. 50.000
» 170 titoli di » 250.000
» 480 titoli di » 500.000
» 1.155 titoli di » 1.000.000
» 60 titoli di » 5.000.000
» 55 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.300.000.000.

4) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 1ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 550 titoli di L. 50.000
» 328 titoli di » 250.000
» 875 titoli di » 500.000
» 2.408 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.955.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.855 titoli di L. 50.000
» 1.001 titoli di » 250.000
» 2.616 titoli di » 500.000
» 6.064 titoli di » 1.000.000
» 176 titoli di » 5.000.000
» 87 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.465.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 330 titoli di L. 50.000
» 252 titoli di » 250.000
» 619 titoli di » 500.000
» 766 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.155.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 410 titoli di L. 50.000
» 1.751 titoli di » 100.000
» 1.275 titoli di » 250.000
» 2.231 titoli di » 500.000
» 5.081 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.710.850.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.205 titoli di L. 50.000
» 1.782 titoli di » 100.000
» 681 titoli di » 250.000
» 1.655 titoli di » 500.000
» 4.423 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.659.200.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 240 titoli di L. 50.000
» 355 titoli di » 100.000
» 136 titoli di » 250.000
» 333 titoli di » 500.000
» 886 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.134.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.535 titoli di L. 50.000
» 2.523 titoli di » 100.000
» 941 titoli di » 250.000
» 2.069 titoli di » 500.000
» 6.547 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.145.800.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 204 titoli di L. 50.000
» 336 titoli di » 100.000
» 126 titoli di » 250.000
» 275 titoli di » 500.000
» 874 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.086.800.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.038 titoli di L. 50.000
» 1.705 titoli di » 100.000
» 636 titoli di » 250.000
» 1.399 titoli di » 500.000
» 4.427 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.507.900.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 578 titoli di L. 50.000
» 736 titoli di » 100.000
» 410 titoli di » 250.000
» 1.471 titoli di » 500.000
» 4.964 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.904.500.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.043 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.043.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 272 titoli di L. 50.000
» 414 titoli di » 100.000
» 244 titoli di » 250.000
» 682 titoli di » 500.000
» 2.263 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.720.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.037 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.037.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 592 titoli di L. 50.000
» 1.119 titoli di » 100.000
» 584 titoli di » 250.000
» 975 titoli di » 500.000
» 7.497 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.272.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 918 titoli di L. 50.000
» 2.296 titoli di » 100.000
» 1.342 titoli di » 250.000
» 3.674 titoli di » 500.000
» 8.727 titoli di » 1.000.000
» 460 titoli di » 5.000.000
» 459 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 18.065.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 402 titoli di L. 50.000
» 919 titoli di » 100.000
» 552 titoli di » 250.000
» 1.378 titoli di » 500.000
» 3.620 titoli di » 1.000.000
» 183 titoli di » 5.000.000
» 184 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.314.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 162 titoli di L. 50.000
» 369 titoli di » 100.000
» 218 titoli di » 250.000
» 547 titoli di » 500.000
» 1.436 titoli di » 1.000.000
» 73 titoli di » 5.000.000
» 73 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.904.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 48 titoli di L. 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000
» 18 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 258.000.000.

5) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 872 titoli di L. 50.000
» 851 titoli di » 500.000
» 1.757 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.226.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 321 titoli di L. 100.000
» 435 titoli di » 500.000
» 1.534 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.783.600.000.

6) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000.

7) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 250 titoli di » 1.000.000
» 176 titoli di » 5.000.000
» 222 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.364.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 22 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 22.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 900.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 439.200.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.994.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.357.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 18 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 16.486.200.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.468.400.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.885.800.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 769.200.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.023.600.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.788.900.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 684.600.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.961.200.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 936.000.000.

8) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 968 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 978.000.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 1.076 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.091.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 24 titoli di » 500.000
» 879 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 891.800.000.

9) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 189 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 198.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 205 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 217.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 390 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 398.100.000.

10) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - em. 1975:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.990.400.000;

Emissione quindicennale - em. 1975 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 26 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 26.990.600.000;

Emissione quindicennale - em. 1975 - *III tr.*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.413.100.000;

Emissione quindicennale - em. 1975 - *IV tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.279.600.000;

Emissione quindicennale - em. 1976:

Estrazione a sorte di n. 24 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 34.471.200.000;

Emissione quindicennale - em. 1976 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.965.200.000;

Emissione quindicennale em. 1976 - *III tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.719.800.000.

11) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 27 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 27.500.000.

12) 10% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - em. 1978:

Estrazione a sorte di n. 18 serie di L. 686.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.348.000.000.

13) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - em. 1977:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 748.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.246.700.000;

Emissione quindicennale - em. 1978:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.293.500.000;

Emissione quindicennale - em. 1978 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.418.800.000.

Totale generale L. 387.769.600.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(7577)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1141944 datato 27 aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Doljak Francesco, nato a Sgonico - Samatorza il 31 marzo 1866, venne ridotto nella forma italiana di « Doglia », con estensione alla moglie Caterina Obad, al figlio Giovanni, alla nuora Maria Skerk ed ai nipoti Giovanna Olga, Emilia, Alberta, Daniele e Marcella;

Vista la domanda prodotta in data 23 luglio 1979, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Doglia Marcello, nato a Sgonico il 18 dicembre 1936 e residente a Samatorza n. 22 (Sgonico), chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Doljak », posseduto dal padre Giovanni prima dell'emanazione del presente decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giovanni, sig. Doglia Marcello, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Doljak ».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome « Doglia » assunto dalla moglie del predetto Visintin Emilia, nata a Duino Aurisina il 17 giugno 1940.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Doglia Verna, nata a Trieste il 18 ottobre 1962;
2) Doglia Sonia, nata a Trieste il 10 novembre 1964;
3) Doglia Ervin, nato a Trieste il 18 settembre 1968.

Il sindaco del comune di Sgonico è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 agosto 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(7460)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a settanta posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età ad anni 35 per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con la quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che dei duecento posti recati in aumento è stata detratta l'aliquota da riservare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

che, per una più adeguata organizzazione dei servizi educativi, anche in relazione all'importanza dei vari istituti, si ravvisa la necessità di conferire settanta, dei posti disponibili, per il seguente gruppo di regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settanta posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il seguente gruppo di regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nel gruppo di regioni anzidetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione *secondaria di secondo grado;*

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando, e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 5 giugno 1976, n. 487.

L'esame consisterà in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, alle ore 8 del giorno 4 febbraio 1980, presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Stadio, Roma-EUR.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova attitudinale anzidetta, nella sede e nel giorno sopra indicato.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale, saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che abbiano dichiarato di avere titoli alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medisimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario a dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se l'impiegato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dal-

l'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova.

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili da competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui allo art. 7, primo comma, sono nominati educatori per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1979

Il Ministro: Morlino

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1979
Registro n. 17 Giustizia, foglio n. 339

Allegato

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Roma

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . . provincia . . . . in via . . . . n. . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a settanta posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli

educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il seguente gruppo di regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna (2).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perché (3) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . . sito in via . . . . nell'anno scolastico . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure . . (4);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . (5);

e) eventuali condanne penali riportate (6).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (7);

ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . (città) . (provincia . . .) via . . n. . (c.a.p. . . . .) n. telef. .

Data, ...

Firma (8)

. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Il candidato non può limitare la partecipazione soltanto ad una o ad alcune delle regioni indicate nel gruppo, le quali devono essere tutte esattamente trascritte nella relativa istanza.

(3) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(7151)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di diciannove ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di diciannove ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare, in servizio temporaneo od. in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data posteriore al 4 novembre 1955;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggiò militare da una delle scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta legale, secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate od inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli ufficiali in servizio temporaneo devono presentare la domanda al proprio capo di Corpo, il quale dovrà apporvi la data di presentazione ed inviarla al Ministero, con lettera di ufficio, al più presto possibile.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma, le successive eventuali variazioni di indirizzo. La mancata osservanza di tale disposizione esime il Ministero della difesa da ogni responsabilità in ordine ad eventuali tardive notificazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario delegato dal sindaco del comune di residenza; la firma dei concorrenti che si trovano in servizio temporaneo deve essere autenticata dal comandante di Corpo; quella dei dipendenti civili dello Stato dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente, in carta legale;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Il Ministero della difesa comunicherà ai concorrenti la data in cui essi si dovranno presentare presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare per essere sottoposti agli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2.

Eventuali gravi impedimenti a presentarsi nella data prescritta devono essere segnalati telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma. In assenza di tempestive comunicazioni, la mancata presentazione nel giorno stabilito comporta l'irrevocabile esclusione del candidato dal concorso.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni. All'atto della presentazione essi dovranno esibire la carta d'identità od altro documento legale di riconoscimento.

L'autorità sanitaria pronuncerà un giudizio di idoneità oppure di non idoneità avverso al quale non è ammesso appello.

Il giudizio di idoneità sarà accompagnato da una delle seguenti valutazioni globali, determinanti tre distinte categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione, composta da un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, presidente, due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore, membri, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario, la quale ordinerà i candidati che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo una unica graduatoria dei valori decrescenti della sommatoria dei seguenti punteggi:

1) categoria assegnata in sede di accertamento dell'attitudine al volo: 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 80 punti per la 2ª categoria (buono), 60 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: totale dei punti espressi in trentesimi riportati ai fini della graduatoria formata per la nomina degli ufficiali di complemento moltiplicato per il coefficiente 2;

3) servizio prestato da ufficiale:

un punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti;

punteggio non superiore a 125, assegnato dalla commissione, per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato;

4) altri titoli eventuali:

25 punti per coloro che siano in possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di primo grado;

40 punti per coloro che siano in possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di secondo grado.

Per ottenere il riconoscimento di tali titoli, gli interessati dovranno allegare alla domanda copia autenticata in bollo (L. 2000) del brevetto di pilota civile aeronautico.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni alla data di ricezione della comunicazione ministeriale, i documenti prescritti in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso.

In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale saranno esclusi dal corso e sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio, si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso « reparti aerei antisom » o presso « reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1979
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 90

ALLEGATO

Modello di domanda
(su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) .

. . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta legale;

2) . . . . .

Data, ...

Firma . .

(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(7461)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a complessivi cinquecentotrentadue posti di fattorino in prova

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e sui trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674, recante disposizioni per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, recante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1979, n. 425 e 28 maggio 1979, n. 426, con i quali sono state determinate, a norma dell'art. 30 della legge 3 aprile 1979, n. 101, le dotazioni organiche delle singole categorie e dei due raggruppamenti in cui si divide la VII categoria;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1979, n. 3960, con il quale, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, sono state adottate, a norma dell'art. 28 della legge 3 aprile 1979, n. 101, norme di raccordo tra il passato ordinamento ed il nuovo per poter procedere al reclutamento di personale in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione previste dalla citata legge numero 101/79;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1979, n. 3961, con il quale, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, sono stati, fra l'altro, determinati i titoli valutabili per la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101 alla III categoria);

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi, per titoli, a complessivi cinquecentotrentadue posti di fattorino in prova (ex tabella XIX), allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel predetto contingente presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte-Valle d'Aosta	n. 100
Liguria	» 50
Lombardia	» 200
Trentino-Alto Adige	» 10
Veneto	» 17
Friuli-Venezia Giulia	» 10
Emilia-Romagna	» 10
Toscana	» 15
Sardegna	» 120

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alla competenza degli uffici centrali e delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bandi di concorso

Sono banditi i sottoelencati pubblici concorsi compartimentali, per titoli, per la nomina alla qualifica di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101 alla III categoria), per i posti disponibili presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte-Valle d'Aosta	posti 100
Liguria	» 50
Lombardia	» 200
Trentino-Alto Adige	» 10
Veneto	» 17
Friuli-Venezia Giulia	» 10
Emilia-Romagna	» 10
Toscana	» 15
Sardegna	» 120

A norma dell'art. 7, primo comma, punto 3, lettera ii), della legge 3 aprile 1979, n. 101, il 30 per cento dei posti messi a concorso per ciascun compartimento è riservato in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, con almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325, di assumere gli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria ai posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento entro due anni dalla approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti non potranno essere trasferiti, né distaccati o comandati o comunque applicati presso uffici aventi sede in circoscrizione diversa da quella per cui hanno concorso prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, né possono essere assegnati ad organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Titoli di studio

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno, n. 368, e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 11).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370, ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 23.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande, dei titoli di merito e dei titoli preferenziali

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa tutti i documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli di merito. Detti documenti potranno riguardare la carriera scolastica, i corsi di perfezionamento o di qualificazione professionale, i servizi resi presso amministrazioni statali o enti pubblici, l'idoneità conseguita nei concorsi presso amministrazioni statali, il conseguimento di borse di studio, la patente di abilitazione per la guida di autoveicoli e qualunque altro titolo che il candidato ritenga possa avere attinenza con la natura del posto per il quale concorre.

I candidati dovranno, inoltre, allegare alla domanda ed elencare in essa i documenti di cui all'allegato *B* atti a comprovare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti i titoli di merito e preferenziali potranno essere oggetto di valutazione solo se redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo e documentati nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In ogni caso, i titoli che non venissero allegati alla domanda dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda e su ciascuno dei documenti eventualmente allegati, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non avere presentato altre domande per la partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la domanda stessa è indirizzata;

n) i titoli di merito e i titoli preferenziali che allegano alla domanda stessa e quelli che eventualmente si riservassero di presentare entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli di merito e preferenziali spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte, altresì, le domande per:

1) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato;

2) mancata indicazione della sede compartimentale da scegliere elencate al precedente art. 1;

3) indicazioni di sedi compartimentali non elencate nel precedente art. 1.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.
Esclusione dai concorsi

L'ammissione ai concorsi potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto.

Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito

La valutazione dei titoli di merito presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, che saranno preventivamente determinati dalla commissione esaminatrice.

Art. 10.
Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.
Visita medica di controllo - Esame psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonché dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 12.
Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della esenzione dal limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio di fattorino e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n 837, e dell'articolo 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve

essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui e affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni, descritte nella VII ed VIII categoria della tabella *A* di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto agni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.
Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.
Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, a seguito della visita medica e dell'accertamento di cui al precedente art. 11, siano risultati in possesso della idoneità fisica all'impiego e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori e gli idonei del concorso che provengano da una categoria corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

Coloro che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Gli assunti non potranno essere trasferiti né distaccati o comandati o comunque applicati ad uffici aventi sede in altra circoscrizione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, né essere assegnati ad organi centrali dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a . . . (3) posti per la nomina alla qualifica di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'articolo 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, alla III categoria), da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . (1).

Fa presente di aver diritto alla esenzione del limite massimo di età perché . . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . (1);

g) di non avere prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . ovvero di avere prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal al (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) . . (9);

l) di non aver presentato altre domande di partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente domanda è indirizzata;

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito e titoli preferenziali . . . . . (10).

Dei suddetti titoli . . ., allega intanto i seguenti alla presente domanda:

1) . . . . . .,
2) . . . . . .,

riservandosi di presentare gli altri entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . . . . (11)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il ventitreesimo anno di età, siano in possesso di uno dei requisiti che danno titolo alla esenzione dal suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(10) Elencare i titoli di merito e i titoli preferenziali che si allegano alla domanda e quelli che si fa riserva di presentare entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso.

(11) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

ALLEGATO *B*

TITOLI PREFERENZIALI

(da produrre unitamente alla domanda di partecipazione al concorso)

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territorio soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 86, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *l)* dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

(7462)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di nefrologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(2722/S)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi;

due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

(2725/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

(2725-bis/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorso a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(2713/S)

OSPEDALE « DELMATI » DI S. ANGELO LODIGIANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(2714/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di aiuto di pneumologia;

un posto di aiuto del servizio di oncologia medica;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(2716/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, n. **30**.
Formazione del personale tecnico-parasanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del 2 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Formazione del personale tecnico paramedico - Finalità

La regione Campania nel rispetto della normativa e delle competenze statali ed in particolare di quanto previsto alla lettera *q*) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, forma e prepara il personale tecnico paramedico promuovendone la qualificazione professionale e l'aggiornamento nell'esercizio delle proprie funzioni, per l'utilizzazione in tutte le strutture socio-sanitarie.

In particolare la Regione si propone:

a) la programmazione e l'istituzione di scuole e corsi per la formazione e preparazione di personale tecnico-paramedico qualificato;

b) l'unicità dei criteri di gestione delle scuole attraverso la uniformità dei relativi statuti e regolamenti;

c) il finanziamento delle scuole e dei corsi in questione;

d) la ulteriore qualificazione degli abilitati nel settore, per specifiche utilizzazioni nell'ambito dei servizi sanitari.

Art. 2.
Istituzione di scuole e corsi per la formazione di personale tecnico-parasanitario

La Regione istituisce scuole e corsi per operatori tecnico-paramedici, per il conseguimento dei relativi titoli di abilitazione, presso unità sanitarie locali, enti ospedalieri ed enti pubblici.

La Regione può altresì istituire tali scuole e corsi presso altri enti ed istituzioni già operanti nel settore, sempre che la specifica attività formativa, per quanto concerne il tirocinio pratico, venga espletata presso servizi sanitari e sociali di enti pubblici.

Ferme restando le competenze in materia di formazione professionale di personale paramedico attribuite dalle leggi dello Stato alle università ed agli istituti di istruzione secondaria superiore, la Regione può convenzionarsi con l'Università di Napoli per l'attuazione di interventi formativi che per il numero degli allievi e per i profili professionali, rientrino nei programmi regionali.

L'accesso degli allievi alle scuole e corsi è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge statale, nonché ad una visita medica di idoneità da effettuarsi presso un ente ospedaliero.

Art. 3.
Istituzione scuole e corsi per il conseguimento di qualificazioni specifiche nell'ambito degli operatori tecnico-paramedici

La Regione istituisce altresì scuole e corsi per operatori tecnico-paramedici, già in possesso del titolo di abilitazione conseguito presso scuole e corsi di cui al precedente art. 2, ai fini di una ulteriore specifica qualificazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, in relazione ad esigenze poste dall'evolversi della scienza medica, nel rispetto delle competenze statali di cui alla lettera *q*) dell'art. 6 della legge n. 833/78.

Art. 4.
Aggiornamento professionale del personale tecnico-paramedico

Gli enti di cui al precedente art. 2 che gestiscono servizi sanitari organizzano corsi di aggiornamento, in conformità alle specifiche attività dei servizi stessi, per il personale già in possesso di una qualificazione professionale, in modo da garantire la partecipazione di ciascun operatore ad almeno uno di essi ogni cinque anni.

Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

La giunta regionale, su proposta degli assessori per l'igiene e sanità, alla pubblica istruzione e per la formazione professionale, sentita la competente commissione consiliare, determina la durata e le materie dei corsi.

Art. 5.
Domanda di autorizzazione

Ai fini della istituzione delle scuole e corsi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 gli enti, precedentemente indicati, debbono inoltrare apposita proposta alla giunta regionale.

Allo scopo gli enti suddetti dovranno produrre:

a) domanda diretta al presidente della giunta regionale;

b) deliberazione regolarmente adottata;

c) schema dello statuto e del regolamento delle scuole e corsi da istituire;

d) relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica con allegata planimetria;

e) indicazione dei mezzi finanziari per le spese di impianto e funzionamento delle scuole e dei corsi;

f) elenco numerico del personale docente per l'indicazione delle relative qualifiche;

g) indicazione delle strutture presso le quali gli allievi effettueranno il tirocinio pratico;

h) proposta relativa al numero massimo degli allievi da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche.

Gli enti di cui al secondo comma dell'art. 2 dovranno, altresì, allegare gli atti relativi alla loro costituzione ed all'attività svolta nel settore.

Art. 6.
Autorizzazione

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, su proposta degli assessori per l'igiene e sanità, pubblica istruzione e formazione professionale con propria deliberazione:

autorizza l'istituzione delle scuole e dei corsi e con lo stesso atto, ne approva lo statuto ed il regolamento, determinando, altresì, il numero massimo degli allievi da ammettere;

revoca tale autorizzazione o dispone la temporanea chiusura di scuole e corsi, qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, garantendo, in ogni caso, agli allievi il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.

Art. 7.
Direzione didattica

La direzione didattica della scuola è affidata al dirigente sanitario della struttura sanitaria degli enti di cui al primo comma dell'art. 2, o ad un medico nominato dagli organi degli enti di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 8.
Comitato didattico

Il comitato didattico è organo consultivo del direttore didattico che lo presiede e lo convoca almeno una volta al mese.

Ne fanno parte:

il personale docente della scuola o corso;

i rappresentanti degli allievi, di norma in numero di uno per ogni corso.

Il comitato è integrato dal personale sanitario delle strutture presso le quali gli allievi effettuano tirocinio pratico.

Art. 9.
Personale docente - Requisiti

Il personale docente dovrà essere in possesso di titolo specifico relativo alla materia di insegnamento, e scelto prevalentemente nell'ambiente ospedaliero.

Art. 10.

Modalità di iscrizione e frequenza

Per l'ammissione alle scuole e corsi non è fissato alcun limite massimo di età.

L'iscrizione e la frequenza delle scuole e corsi di cui al precedente art. 2 è gratuita.

Gli allievi, durante i corsi hanno diritto all'uso gratuito dei testi e del materiale didattico.

Hanno diritto, altresì, all'assicurazione contro gli infortuni

Art. 11.

Tirocinio

L'espletamento del tirocinio e finalizzato esclusivamente alla preparazione professionale.

Gli allievi non possono pertanto essere impiegati in sostituzione o ad integrazione del personale delle strutture presso le quali è effettuato il tirocinio o in attività prive di valore formativo.

Il comitato didattico vigila sulla regolarità del tirocinio.

Art. 12.

Programmi d'insegnamento e durata dei corsi di cui all'art. 3

Il programma d'insegnamento dei corsi presso scuole di cui al precedente art. 3 comprende lezioni teoriche ed adeguato tirocinio pratico.

L'articolazione dei programmi e la durata dei corsi verranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale su proposta degli assessori per l'igiene e sanità, per la pubblica istruzione e per la formazione professionale, sentita la competente commissione consiliare, e nel rispetto della vigente normativa statale.

Le materie d'insegnamento teorico e pratico per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di puericultrice e di tecnico di laboratorio medico sono determinate, nell'osservanza dei requisiti fissati dalla normativa statale per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, con deliberazione della giunta regionale, su proposta degli assessori per l'igiene e sanità, per la pubblica istruzione e per la formazione professionale.

Art. 13.

Commissione d'esame

Fino all'emanazione della legge statale quadro sulla formazione professionale del personale paramedico, le commissioni d'esame, per il conseguimento dei diplomi o delle abilitazioni previste dalla presente legge sono costituite ai sensi della vigente legislazione intendendosi sostituiti i funzionari dell'amministrazione statale o il medico provinciale, rispettivamente con funzionari amministrativi o con un funzionario medico in servizio presso la Regione.

Della commissione fanno parte, altresì, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e uno del Ministero della sanità, ove previsto dalla legislazione vigente.

La nomina della commissione è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 14.

Attestati di abilitazione

Gli attestati di abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie non mediche possono essere rilasciati soltanto dagli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi della presente legge, a gestire corsi o scuole per la formazione di personale tecnico-paramedico.

Art. 15.

Finanziamenti della Regione

La Regione finanzia le spese di impianto e di funzionamento delle scuole e corsi per operatori tecnico-paramedici.

I finanziamenti sono disposti dalla giunta regionale nei limiti degli appositi capitoli di bilancio, secondo le necessità della scuola o corso.

Gli enti autorizzati a gestire scuole o corsi sono tenuti a presentare annualmente i conti consuntivi sottoscritti dai propri presidenti.

Art. 16.

Vigilanza

Le scuole e corsi sono sottoposti alla vigilanza della Regione che la esercita a mezzo degli assessorati per l'igiene e sanità, pubblica istruzione e formazione professionale.

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo svolgimento dell'attività formativa di cui alla presente legge corredata di prospetti contabili e statistici.

Art. 17.

Norme transitorie

Gli enti di cui al precedente art. 2, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole e corsi per operatori tecnico-paramedici, sono tenuti ad adeguare i relativi statuti e regolamenti alle norme della presente legge nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione.

A tal fine devono sottoporre all'approvazione della giunta regionale il nuovo statuto e regolamento nonché la proposta di pianta organica.

La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, dovrà procedere all'adozione dei conseguenti adempimenti di competenza.

Con l'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al precedente art. 2, in attesa dell'approvazione delle relative piante organiche, dovranno assorbire, per le esigenze delle scuole e dei corsi per operatori tecnico-paramedici, sino all'intera copertura dei posti di organico previsti per i vari livelli ed ove occorra anche in soprannumero, il personale non sanitario e non medico già utilizzato con rapporto di lavoro a tempo determinato in mansioni didattiche, d'ordine ed ausiliarie presso i centri regionali di formazione professionale nell'ambito della attività formativa finanziata dal Ministero del lavoro in applicazione della legge n. 868 del 28 dicembre 1973, ed allo stato in servizio con mansioni d'ordine o ausiliario presso le scuole speciali ospedaliere che gestiscono corsi paramedici previsti dalla legge n. 555 del 10 agosto 1976, nonché quello assunto per le stesse esigenze di servizio ex legge n. 555 del 1976, ad integrazione di detto contingente entro il 31 luglio 1978.

Ai fini di cui al comma che precede gli enti dovranno bandire regolari concorsi, per titoli ed esami, riservati al personale interessato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per i posti di coadiutore e di ausiliario a seconda che tale personale sia stato utilizzato in mansioni didattiche, d'ordine o ausiliarie nelle attività di cui alla legge n. 868 o con mansioni d'ordine e ausiliarie nelle attività di cui alla legge n. 555 del 1976.

Il personale di cui al quarto comma non utilizzato per le esigenze delle scuole resta inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli degli enti di cui al primo comma.

Il personale che entro la data del 31 luglio 1978 sia stato utilizzato in attività formative ex legge n. 555 del 1976, già concluse, dovrà essere assorbito ai sensi dei commi che precedono.

Art. 18.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con l'apposito stanziamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979, corrispondente a quello di cui al cap. 757 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1979

RUSSO

(6351)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792340)